

UNA TANTUM C.C.N.L. PARRUCCHIERI ARTIGIANI

Ad integrale copertura del periodo di carenza contrattuale, considerando i 115 € già erogati nell'anno 2009, ai soli lavoratori in forza alla data di sottoscrizione del presente Accordo verrà corrisposto un importo forfetario una tantum pari ad € 220,00 (duecentoventi) lordi, suddivisibile in quote mensili, o frazioni, in relazione alla durata del rapporto nel periodo interessato.

L'importo "una tantum" di cui sopra verrà erogato in due rate, pari a:

€ 110,00 da corrispondere con la retribuzione relativa al mese di Novembre 2011;
€ 100,00 da corrispondere con la retribuzione relativa al mese di Maggio 2012.

Agli apprendisti in forza alla data di sottoscrizione del presente Accordo saranno erogati, a titolo di una tantum, gli importi di cui sopra, nella misura del 70%, con le medesime decorrenze sopra stabilite.

Gli importi di una tantum saranno inoltre ridotti proporzionalmente per i casi di servizio militare, assenza facoltativa post-partum, part-time, sospensioni per mancanza di lavoro concordate.

L'importo dell'una tantum è stato quantificato considerando in esso anche i riflessi sugli istituti di retribuzione diretta ed indiretta, di origine legale o contrattuale, ed è quindi comprensivo degli stessi. L'una tantum è esclusa dalla base di calcolo del TFR.

Secondo consolidata prassi negoziale tra le parti, inoltre, gli importi eventualmente già corrisposti a titolo di futuri miglioramenti contrattuali vanno considerati a tutti gli effetti anticipazioni degli importi di una tantum indicati nel presente accordo. Pertanto, tali importi dovranno essere detratti dalla stessa una tantum.

Ai sensi di quanto previsto dall'articolo rubricato "Diritto alle prestazioni della bilateralità", a decorrere dal 01/07/2010 le imprese non aderenti alla bilateralità e che non versano il relativo contributo, dovranno erogare al lavoratore una quota di retribuzione pari a € 25,00 lordi mensili per ciascun livello di inquadramento.